

## Leggi Messaggio


Da: "Per conto di: [controllopartecipate@cert.comune.palermo.it](mailto:controllopartecipate@cert.comune.palermo.it)" <[posta-certificata@legalmail.it](mailto:posta-certificata@legalmail.it)>  
A: [reset@cert.comune.palermo.it](mailto:reset@cert.comune.palermo.it), [sispispa@cert.sispi.it](mailto:sispispa@cert.sispi.it), [amat.segrgen@pec.it](mailto:amat.segrgen@pec.it), [amapspa@legalmail.it](mailto:amapspa@legalmail.it),  
[segreteria@pec.amgenergia.it](mailto:segreteria@pec.amgenergia.it), [rap.spa@cert.comune.palermo.it](mailto:rap.spa@cert.comune.palermo.it)  
CC: [assessoratobilancio@comune.palermo.it](mailto:assessoratobilancio@comune.palermo.it), [ragioneriagenerale@comune.palermo.it](mailto:ragioneriagenerale@comune.palermo.it),  
[segretariogenerale@comune.palermo.it](mailto:segretariogenerale@comune.palermo.it), [sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it),  
[collegioidirevisori@cert.comune.palermo.it](mailto:collegioidirevisori@cert.comune.palermo.it)  
Ricevuto il: 05/06/2018 11:42 AM  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: nota 845035 del 01/06/2018  
Priorità: normale  
[845035.pdf\(8739481\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DIRETTORE GENERALE DRAFTS](#) [RECEIPTS SENT ITEMS](#) [altro](#) [inps](#) [ricevute](#) [acquisti](#) [ricevute](#) [comune](#) [spedite](#)

si trasmette la nota di cui all'oggettodistinti saluti--Comune di PalermoStaff Direttore GeneraleSettore delle Società PartecipatePalazzo Palagonia-Via del IV Aprile, 4 -90133 PalermoMail [controllopartecipate@comune.palermo.it](mailto:controllopartecipate@comune.palermo.it)PEC [controllopartecipate@cert.comune.palermo.it](mailto:controllopartecipate@cert.comune.palermo.it)-----  
-----Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compreso i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi voglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo il più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.





COMUNE DI PALERMO  
SETTORE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE  
Staff Dirigente di Settore

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Palazzo Palagonia Via del IV Aprile, n. 4 – 90133 PALERMO

Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)

Mail: [controllopartecipate@comune.palermo.it](mailto:controllopartecipate@comune.palermo.it) - [controllopartecipate@cert.comune.palermo.it](mailto:controllopartecipate@cert.comune.palermo.it)

Prot. n. 84 50 35

del 01/06/18

AMAP S.p.a.  
AMAT Palermo S.p.a.  
AMG Energia S.p.a.  
RAP S.p.a.  
RESET S.c.p.a.  
SISPI S.p.a.

E p.c. Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Assessore al Bilancio  
Al Sig. Ragioniere Generale  
Al Sig. Segretario Generale  
Al Collegio dei Revisori  
Al Collegio Sindacale delle Società

AMAP S.p.a.  
AMAT Palermo S.p.a.  
AMG Energia S.p.a.  
RAP S.p.a.  
RESET S.c.p.a.  
SISPI S.p.a.

Oggetto: Misure correttive – Adozione del Piano dettagliato degli obiettivi - DIRETTIVA

Ai fini di meglio delineare e definire il quadro delle disposizioni /prescrizioni entro il quale Codeste Società possano validamente e correttamente operare si ritiene opportuno, quanto necessario, rassegnare quanto segue.

Con la deliberazione di Consiglio comunale n. 323 del 11/09/2013 “*Contestazioni mosse al Comune di Palermo dalla Corte dei Conti Sezione Controllo per la Regione Siciliana, giusta deliberazione n.176/2013/PRSP, ex art.148 bis del TUEL - azioni correttive*”, al fine di superare le criticità rilevate dalla Corte, sono state adottate misure correttive concernenti le società ed enti partecipati tra le quali, al punto 5. d), sono stati imposti alle società i seguenti divieti:

- i. Effettuare assunzioni di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- ii. Effettuare avanzamenti di carriera;
- iii. Monetizzare le ferie non godute;
- iv. Conferire incarichi esterni;
- v. Confermare la riduzione della misura di almeno il 30% delle prestazioni di tipo straordinario;

vi. Confermare l'obbligo per le società partecipate di aderire alle convenzioni CONSIP e di utilizzare i relativi prezzi quali importi da porre a base d'asta al ribasso per l'acquisizione di beni e servizi.

Con la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 01/01/2016 è stato fornito "atto di indirizzo per le società partecipate del Comune di Palermo ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e anticorruzione", in seno al quale sono state impartiti gli indirizzi di seguito riportati:

1. *"Attenersi a un generale contenimento dei costi del personale in attuazione dei principi e degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale previsti dall'art. 18 comma 2 bis del D.L. 112/2008. A tal fine ciascuna società redigerà un programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2016-2018, fermo restando il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e conseguente obbligo di fruizione totale dei giorni di congedo maturati, motivando le scelte adottate con la necessaria esplicitazione dei benefici economico-aziendali derivanti da tali scelte e del rispetto della normativa vigente.*
2. *Procedere, nell'ambito del programma di cui al punto precedente, alla rilevazione della situazione del proprio organico in relazione alle esigenze funzionali dei servizi erogati mettendo in evidenza eventuali esuberi ai fini di quanto disposto dai commi 563 e 564 della L. 147/2013.*
3. *Al fine di coprire eventuali vuoti di organico strutturali e/o congiunturali relativi agli organismi partecipati direttamente o indirettamente dal Comune di Palermo, risulta imprescindibile utilizzare lo strumento della mobilità interaziendale del personale, preventivamente ad ipotesi di ricorso a nuove assunzioni, utilizzando tutte le forme consentite dalla legge.*
4. *E' interesse dell'Amministrazione Comunale valorizzare le competenze già presenti tra i lavoratori delle partecipate, anche attraverso percorsi di recupero/riqualificazione delle professionalità con svolgimento di attività formative prevalentemente on the job. A tal fine, nell'ambito dei processi di mobilità di cui sopra, si darà priorità ai lavoratori ex Gestip e sue società partecipate, tenendo conto delle esigenze organizzative delle aziende e dei criteri di legge.*
5. *Rispettare le medesime disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante, informando periodicamente l'Amministrazione delle eventuali previsioni di assunzioni*
6. *Indicare, nell'ambito del programma di cui al punto 1, l'eventuale scelta di dotarsi della figura del Direttore Generale da parte delle suddette società partecipate dal Comune di Palermo, che dovrà comunque essere effettuata nel rispetto del dettato dell'art.18 del D.L. 112/2008 e del D.lgs. 165/2001. La retribuzione complessiva dovrà essere contenuta nei limiti dello stipendio tabellare previsto per i dirigenti degli enti locali dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, dell'indennità di posizione nei limiti di quella in godimento dai dirigenti del Comune di Palermo, oltre l'indennità di risultato. Il rapporto di lavoro dovrà essere costituito esclusivamente con contratto a tempo determinato la cui durata, comprese eventuali proroghe, non potrà essere superiore a cinque anni.*
7. *Adottare i regolamenti atti ad individuare le procedure di reclutamento del personale, selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso della professionalità e dei requisiti prescritti, ridurre per il triennio 2016-2018 dei costi per incarichi esterni rispetto al triennio 2013-2015, adottando preventivamente i regolamenti per l'affidamento di tali incarichi.*
8. *Operare per il contenimento dei costi per gli acquisti di beni e servizi fermo restando l'obbligo di adesione alle Convenzioni CONSIP e l'obbligo di utilizzo dei relativi prezzi quali importi da porre a base d'asta al ribasso, adottando i regolamenti volti a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per le forniture di beni e di servizi.*
9. *Ridurre le spese di funzionamento e le spese generali non direttamente riconducibili al processo produttivo.*

10. *Internalizzare, per quanto possibile, i servizi, anche attraverso le società consortili di cui si è soci nel rispetto della normativa di settore e previa concertazione sindacale.*
11. *Accelerare gli investimenti finanziati con risorse vincolate e/o con l'aumento di capitale sociale.*
12. *Assicurare l'allineamento dei dati di budget con quelli dei contratti di servizio.*
13. *Osservare le disposizioni di cui alla Legge 190/2012 in merito agli obblighi di pubblicazione e trasparenza (pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. 33/2013), in linea con il Piano Nazionale Anti Corruzione approvato dall'A.N.A.C. e con il piano approvato dal Comune di Palermo.*

*Gli atti e gli effetti derivanti dalle misure di cui sopra dai punti da 1 a 11 dovranno essere inseriti nei budget e nei piani industriali delle corrispondenti Società Partecipate ed essere oggetto di relazione in sede di controllo analogo.*

*Il programma dei fabbisogni di cui al punto 1 dovrà contenere una relazione delle performance attese indicante obiettivi imprenditoriali strategici e gestionali con evidenza anche degli eventuali fattori di rischio.*

*Le anzidette società partecipate dovranno redigere, entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, una relazione, da presentare all'Amministrazione, contenente l'esplicitazione delle azioni adottate al fine del contenimento della spesa e del rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e anticorruzione.*

*Autorizzare la Giunta Comunale ad approvare le necessarie modifiche di adeguamento degli Statuti derivanti dall'applicazione dei contenuti della presente proposta di deliberazione.*

*Al fine di contenere il costo del personale, i Consigli di Amministrazione delle società, qualora ne ricorrano le condizioni organizzative ed in presenza di personale che ha maturato il diritto alla pensione o la cui permanenza in servizio prima della maturazione dei requisiti pensionistici è inferiore o uguale a 24 mesi, predispongono un piano di incentivazione all'esodo in compatibilità con le disponibilità finanziarie di ciascuna società, secondo disposizioni di legge.*

*Dare atto che il presente provvedimento sostituisce i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n.323 del 11/09/2013 limitatamente al numero 5, lettera d), e i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n.586 del 24/10/2012 limitatamente al numero 13 e, più precisamente, al periodo "Per le società partecipate" e, essendo venuti meno ex lege i limiti assunzionali preesistenti, al periodo "In materia di politiche del personale" che, pertanto, di conseguenza si intendono tutti revocati".*

*Con la predetta delibera di Consiglio Comunale n.1 del 01/01/2016 sono state, quindi, ulteriormente rafforzate le disposizioni in materia di contenimento della spesa e di quella del personale.*

*Infatti, se da un lato sono state revocate le limitazioni specificatamente previste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.323/2013 e, in particolare quelle di cui al numero 5, lettera d), dall'altro, con la medesima delibera n. 1/2016 è stato disposto, per il reclutamento del personale, l'obbligo di "Rispettare le medesime disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante, informando periodicamente l'Amministrazione delle eventuali previsioni di assunzioni".*

*Nonostante dette previsioni la Corte dei Conti, in sede di controllo finanziario svolto ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, con deliberazione n. 5/2017 nel comunicare detti esiti ha rilevato il permanere di diverse criticità riguardanti la gestione degli organismi partecipati ed in particolare quella del contenimento della spesa degli organismi partecipati.*

*A fronte del permanere della suddetta criticità la Corte dei Conti ha imposto all'Amministrazione l'adozione di adeguate azioni correttive; pertanto, sono state elaborate dagli Uffici e successivamente approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 26/02/2018 "Controllo finanziario degli enti locali - rendiconto 2014 e bilancio di previsione 2015-misure correttive adottate dall'ente a seguito del ciclo dei*

controlli, ai sensi dell'art.148 bis, comma 3 del TUELL-deliberazione n. 5/2017 PRSP del 10 gennaio 2017 - azioni correttive” ha provveduto ad approvare tra le altre apposite misure correttive volte al contenimento della spesa degli organismi partecipati. In particolare con la suddetta delibera è stato previsto quanto segue:

- i. *“Per gli anni 2017, 2018 e 2019 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale non può essere superiore, in ogni caso, al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2015, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno.*
- ii. *Per gli anni 2017, 2018 e 2019 il trattamento economico accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, dovrà essere inferiore del 10% del trattamento economico accessorio spettante per l'anno 2015. Per il personale con qualifica dirigenziale il trattamento economico accessorio è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.*
- iii. *Il personale con qualifica dirigenziale non può assumere consulenze presso le altre società ed enti partecipati dal Comune di Palermo.*
- iv. *Al fine di valorizzare le professionalità interne alle le società ed enti partecipati, a decorrere dall'anno 2017 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle società ed enti partecipati, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2015. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente punto costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.*
- v. *A decorrere dall' anno 2017 le società ed enti partecipati non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2015 per le medesime finalità.*
- vi. *Le società ed enti partecipati non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.*
- vii. *A decorrere dall'anno 2017 le società ed enti partecipati non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2015. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.*
- viii. *A decorrere dall'anno 2017 la spesa annua sostenuta dalle società ed enti partecipati per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2015. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.*
- ix. *A decorrere dall'anno 2017 le società ed enti partecipati non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2015 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture non strettamente connesse al processo produttivo. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2017, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere”.*

Ciò premesso si ritiene utile precisare e rassegnare quanto segue e precisamente:

- a) i limiti di spesa contenuti nella delibera di CC n. 38/2018 sono stati determinati per l'anno 2017 con riferimento alle spese sostenute nel 2015, e sono stati ispirati dal legislatore nazionale nell'ambito della legge di stabilità 2017;
- b) i suddetti limiti di spesa dovranno essere già rispettati con decorrenza dell'anno in corso e cioè il **2018**; pertanto, dalle risultanze del bilancio d'esercizio 2018 dovrà evincersi, con estrema chiarezza, il rispetto di tutte le misure correttive di cui alla deliberazione di C.C. n.38/2018 e n. 1/2016, avendo cura nello specifico il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9-10-11-12-13 come riportati a pagina 2 della presente direttiva;

- c) gli strumenti di programmazione economico - finanziaria 2018 e 2019/2021 dovranno essere elaborati/modificati sulla base delle prescritte misure (delibera CC n. 38/2018 e n. 1/2016 come sopra); a tal riguardo le società in indirizzo dovranno provvedere alla tempestiva trasmissione del budget 2018 *revise* (1) entro e non oltre il 15/06/2018;
- d) in analogia a quanto previsto per l'Ente Locale le società dovranno definire il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020, il quale deve contenere elementi utili a dare contezza del rispetto dei limiti e delle condizioni per le nuove assunzioni (sia a tempo indeterminato che temporanee) e per le progressioni di carriera; tali limiti e condizioni attengono in particolare:
- all'individuazione della capacità assunzionale per gli anni 2018, 2019 e 2020, pari al 25% del turn over dell'anno precedente, calcolato in termini di costo complessivo dei cessati;
  - al rispetto del tetto di spesa del personale con riguardo all'anno 2015, al netto degli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo del CCN;
  - alla ricognizione delle eccedenze di personale;
  - nell'ambito della suddetta programmazione deve essere garantito il rispetto del limite del 20% per le progressioni interne e dell'80% per assunzioni all'esterno, la cui riserva (per gli interni) non potrà, in ogni caso, essere superiore al 30%;
  - in merito all'eventuale utilizzo del lavoro flessibile, si precisa che il ricorso al predetto istituto è consentito soltanto in via temporanea ed eccezionale e previa autorizzazione dell'Ente Controllante (vedasi deliberazione n. 01/PAR/2015 della Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per la Puglia, che ad ogni buon fine si allega).

Il rispetto delle condizioni e dei limiti sopra elencati dovrà formare oggetto di apposita attestazione destinata ad essere parte integrante e sostanziale dello strumento di programmazione del fabbisogno del personale, il quale, a norma della previsione statutaria, dovrà essere adottato dall'Assemblea con apposita deliberazione). Il superiore strumento dovrà essere inviato al Socio Comune di Palermo almeno 30 giorni prima della data prevista per la convocazione dell'Assemblea.

Per quanto fin qui rappresentato le Società in indirizzo devono attenersi al rispetto delle superiori prescrizioni, sia in fase di programmazione che in fase gestionale, e ciò al fine di consentire al Socio l'esercizio del controllo analogo ed allo Scrivente Settore di relazionare alla Corte dei Conti sugli esiti delle azioni implementate, giusta Ordinanza istruttoria n. 1/2014 della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, che pone a carico dell'Ente la predisposizione di una relazione periodica (semestrale) sulla situazione delle società partecipate, redatta ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL.

Si precisa, inoltre, che ai sensi degli Statuti adottati con delibera di CC 39/2018:

1. l'Ente esercita sulle società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura e, pertanto, il Consiglio Comunale provvede *"all'approvazione della relazione previsionale annuale o piano industriale che devono contenere le direzioni strategiche della società, i principali obiettivi economici e finanziari, le azioni che saranno intraprese per permettere il raggiungimento dei risultati attesi, le nuove iniziative, investimenti previsti e relativi impatti sulla performance aziendali"*.
2. l'Assemblea dei soci:
  - 2.1 *delibera in ordine alle politiche di assunzione del personale e alle progressioni di carriera, in base a criteri di assoluta trasparenza ed idonea pubblicità dettati dalla normativa vigente;*

---

(1) Per la tempestiva relativa alla trasmissione del Piano Industriale 2019/2021 si rinvia a quanto disposto dal vigente Regolamento unico sui controlli interni.

2.2 approva il Piano annuale dettagliato degli Obiettivi (PdO) che sarà approvato dall'Amministrazione Comunale, previa fase di negoziazione.

Ciò premesso e nelle more dell'implementazione del sistema SIMOC, il cui utilizzo a pieno regime contribuirà a rendere più agevole ed efficace il controllo ed il monitoraggio dei servizi affidati alle società *in house providing*, si ritiene improcrastinabile che le Società provvedano, per il tramite dei rispettivi organi di governo, a definire, oltre gli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed il Piano del fabbisogno del personale, una proposta di Piano dettagliato degli obiettivi (PdO) che, pur tenendo conto delle peculiarità/specificità organizzative/normative e produttive di ogni singola società, garantisca il rispetto delle prescrizioni del Socio Comune di Palermo, giusta deliberazioni del Consiglio Comunale n.38/2018 e n. 1/2016.

Con riguardo al PdO giova precisare che detto strumento rientra, in analogia a quanto realizzato dall'Amministrazione Comunale, all'interno di un sistema di *governance* che viene rappresentato per Codeste società nelle allegate slides alla presente nota.

Dalla lettura delle stesse si evince come l'organizzazione aziendale/struttura organizzativa deve una *mission* ed una *vision* che viene tracciata tenendo presente l'individuazione delle linee strategiche effettuata dall'AC, e che vengono tradotte nei documenti di programmazione (leggasi Piano industriale delle singole aziende) e successivamente declinati in obiettivi specifici/operativi (leggasi budget o relazione previsionale annuale e PdO).

Le Società in indirizzo, dovranno provvedere a definire una proposta di PdO che dovrà prevedere, in linea di massima, quanto segue:

- rappresentazione della struttura organizzativa della società e conseguente articolazione della stessa per Centri di Responsabilità<sup>(2)</sup>;
- individuazione del Responsabile del centro di responsabilità (CdR) e delle funzioni ascritte ad ogni centro con conseguente mappatura delle competenze;
- le risorse finanziarie e strumentali assegnate a ciascun CdR unitamente alle risorse umane ed ai compiti alle stesse affidate;
- obiettivi specifici/operativi assegnati a ciascun CdR, avendo cura di indicare i correlati obiettivi strategici;
- gli indicatori per la misurazione/valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati monetari e non.

La predetta proposta sarà oggetto di confronto con l'Amministrazione/Socio e verrà, pertanto, negoziata/rimodulata anche tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Amministrazione.

VISTO  
Assessore al Ramo  
(Ing. S. Mirone)



Il Dirigente del Settore  
(Dott. Sergio Maneri)



<sup>(2)</sup> Per centro di responsabilità si intende qualsiasi unità organizzativa (reparto, ufficio, servizio, ecc.) che, utilizzando risorse di varia natura, influenza con il proprio operato il risultato aziendale nel suo complesso. Ad esso è preposto un responsabile chiamato a rispondere dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, in termini di obiettivi di risultato assegnati, che non necessariamente sono di natura monetaria.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**la**  
**Corte dei conti**  
**in**  
**Sezione regionale di controllo per la Puglia**

Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2015 composta da:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	Presidente
Consigliere	Luca Fazio	
Consigliere	Stefania Petrucci	Relatore
Referendario	Rossana De Corato	
Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Adesso	

ha assunto la seguente deliberazione

sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Foggia pervenuta in data 3/12/2014 prot. n. 4556;

Vista l'ordinanza n. 76/2014 del 12/12/2014 con la quale è stata convocata la Sezione Regionale di Controllo per il giorno 13/01/2015;

udito il relatore Consigliere Dott. Stefania Petrucci;

Ritenuto in

**FATTO**

Il Sindaco del Comune di Foggia richiede il parere della Sezione al fine di pervenire alla corretta interpretazione ed applicabilità dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 alle società in house totalmente partecipate dagli enti locali dopo la modifica dell'art. 18, comma 2 bis, del D. L. n. 112/2008 operata dal D. L. n. 90/2014.

Il Sindaco richiama, quindi, il testo del citato art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 che, al comma 1, prevede che: "*per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35*" ed al comma 2 aggiunge che: "*per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili*

*di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa".*

Il Sindaco precisa, inoltre, che l'art. 18, comma 2 bis, del D. L. n. 112/2008 modificato dal D. L. n.90/2014 dispone che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.

Dall'esame della su richiamata normativa, il Sindaco rilevato che, nel settore pubblico, appare chiaro che l'utilizzo del lavoro flessibile può essere soltanto di carattere temporaneo ed eccezionale, ritiene che, a seguito della modifica dell'art. 18, comma 2 bis, del D. L. n. 112/2008, non è ben chiaro se tale limitazione debba essere rispettata anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo a prescindere dal contenuto dell'atto di indirizzo dell'ente locale di riferimento ed inoltre chiede alla Sezione se tali società possano ricorrere alla somministrazione di lavoro per esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario anche oltre il limite dei 36 mesi previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 5, comma 4 bis del D. Lgs. 6/09/2001 n. 368.

Considerato in

#### **DIRITTO**

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve

essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Tuttavia, rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.

Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.

La Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di "*contabilità pubblica*".

Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l'orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di "*contabilità pubblica*" strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che *il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.*

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Il Collegio evidenzia che il quesito, da circoscriversi a caratteri di generalità ed astrattezza, deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo poiché

attinente all'interpretazione della normativa dettata in materia di assunzioni di personale a tempo determinato e contenimento delle spese del personale degli enti locali e loro organismi partecipati.

L'art. 18, comma 2 bis, del D. L. 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6/08/2008 n. 133 e da ultimo modificato dal D. L. 24/06/2014 n. 90 prevede che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.

Il quesito posto dall'Ente è volto ad accertare se, sulla base dell'attuale formulazione della norma dettata dall'art. 18, comma 2 bis, del citato D. L. n. 112/2008, il ricorso alla tipologia di lavoro flessibile assuma carattere temporaneo ed eccezionale anche per le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo a prescindere dal contenuto dell'atto di indirizzo dell'ente locale.

Ritiene la Sezione che, con la novella normativa, il legislatore abbia direttamente imposto alle aziende speciali, alle istituzioni ed alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo un obbligo generale di riduzione dei costi del personale da realizzarsi mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale negli organismi partecipati sulla base degli indirizzi predisposti dagli enti controllanti.

La modifica della predetta normativa fa, quindi, venir meno l'obbligo in capo alle società partecipate di conformarsi alle disposizioni normative limitative in capo agli enti controllanti, ma questi ultimi sono obbligati a determinare le regole alle quali le società partecipate debbono conformarsi affinché sia rispettato il principio di riduzione del costo del personale tenendo necessariamente conto delle disposizioni limitative ad esse imposte (Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 184 del 9/10/2014, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 170/2014/PAR del 7/07/2014).

Ad avviso del Collegio, deve ritenersi principio generale dell'ordinamento il carattere temporaneo ed eccezionale del ricorso al lavoro flessibile che conseguentemente deve trovare applicazione anche per gli organismi partecipati. A tale conclusione si perviene sulla base di molteplici considerazioni.

Preliminarmente si rileva che il riferimento normativo, contenuto nel citato comma 2 bis dell'art. 18, al contenimento delle assunzioni di personale assume carattere generale e quindi non può non ricomprendere anche le assunzioni a tempo determinato; ne consegue, ad avviso della Sezione, che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo devono garantire il contenimento anche di tali forme di assunzione.

Peraltro, si rammenta che l'art. 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010 n. 122 dispone che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Secondo il disposto del successivo comma 29, le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della L. 31/12/2009 n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

Come già chiarito da questa Sezione, conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di controllo, l'esigenza di una estensione della platea dei destinatari dei vincoli posti ai fini di contenimento della spesa pubblica potrebbe essere vanificata da una lettura esclusivamente letterale delle norme che prevedono l'applicazione delle stesse alle sole amministrazioni incluse nell'ultimo elenco pubblicato dall'ISTAT e pertanto deve ritenersi che, ai fini dell'individuazione dei soggetti coinvolti dalle previsioni vincolistiche non debba farsi riferimento esclusivo alle sole amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, bensì a tutte le "unità istituzionali" per le quali sussista il possesso

dei requisiti richiesti dagli specifici regolamenti comunitari (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 479/2011, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 143/2013).

La Consulta, con la sentenza n. 173 depositata il 6/07/2012, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate relativamente alle citate disposizioni dell'art. 9, commi 28-29 del D. L. n. 78/2010, ha chiarito che esse pongono un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato.

Il Collegio evidenzia che costituisce obiettivo primario del legislatore conseguire nel settore degli organismi partecipati, il contenimento della spesa in generale come ribadito dall'art. 1, comma 611, della recente L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che impone a Regioni, Province autonome, enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Università, istituti di istruzione universitaria pubblici e autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di avviare un processo di razionalizzazione delle società delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Un ruolo preponderante assumono, inoltre, gli atti di indirizzo dell'Ente controllante che devono tener conto delle disposizioni che stabiliscono a carico dell'Ente medesimo divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e quindi gli Enti non potranno ignorare, in sede di predisposizione dei predetti atti di indirizzo, i presupposti e le limitazioni in materia di ricorso al lavoro flessibile ed in particolare i requisiti di temporaneità ed eccezionalità.

Il potere di coordinamento degli enti territoriali nei confronti dei propri organismi partecipati è, peraltro, confermato dal legislatore anche nella disposizione introdotta dall'art. 3, comma 5, del D. L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 114, che, oltre a prevedere un graduale innalzamento della percentuale di copertura del *turn over* del personale a tempo indeterminato sino alla copertura integrale, chiarisce espressamente che le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno devono coordinare le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del D. L. n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal predetto art. 18, comma 2-bis.

Pur essendo venuto meno, per effetto dell'abrogazione del comma 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 il principio del consolidamento delle spese di personale ai sensi del quale, ai fini del computo della percentuale del 50%, concorrevano

anche le spese di personale sostenute dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, non può non considerarsi che l'andamento ed i risultati degli organismi partecipati possono influire sugli equilibri di bilancio degli enti controllanti e nel solco di tale orientamento legislativo, si ascrive anche il disposto dell'art. 30 della L. 30/10/2014 n. 161 che conferisce alla Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, il potere di chiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo proprio al fine di valutarne i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni.

Il predetto potere di indirizzo e coordinamento da parte degli enti territoriali nei confronti dei propri organismi partecipati trova ulteriore conferma nell'obbligo posto a carico delle amministrazioni pubbliche dall'art. 11 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 di redigere comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati.

Peraltro, il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il Testo Unico degli Enti Locali, all'art. 152, comma 2, già prevede che il regolamento di contabilità degli enti debba, di norma, assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti o organismi costituiti per l'esercizio di funzioni o servizi e l'art. 172 lett. b) del TUEL include, tra gli allegati obbligatori del bilancio di previsione dell'Ente locale, anche le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Appare dirimente, ad avviso del Collegio, l'ulteriore considerazione che anche nel settore privato il contratto di lavoro a cui è apposto un termine costituisce fattispecie eccezionale posto che, ai sensi dell'art. 1, del D. Lgs. 6/09/2001 n. 368 (cosiddetta Legge Biagi), la forma comune di rapporto di lavoro è quella a tempo indeterminato.

Inoltre, si ribadisce che, per le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo vige, per effetto della nuova formulazione dell'art. 18, comma 2 bis, del D. L. n. 112/2008, il "principio di riduzione dei costi del personale".

Conseguentemente, deve fornirsi risposta negativa al quesito posto dal Sindaco del Comune di Foggia atto ad accertare la possibilità per una società a partecipazione pubblica totale o di controllo di ricorrere alla somministrazione di lavoro anche oltre i limiti temporali di trentasei mesi previsti dal citato D. Lgs. n. 368/2001 rilevato che tale possibilità, oltre a risultare in contrasto con il predetto principio di riduzione dei costi di personale, non appare consentita dall'ordinamento neppure nel settore privato ove qualora dovesse verificarsi il

superamento del predetto limite temporale il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato.

**P Q M**

nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Foggia.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2015.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente


F.to Stefania Petrucci

F.to Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 13/01/2015

Il Direttore della Segreteria

F.to dott.ssa Marialuce Sciannameo



Comune di Palermo

# PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI



Comune di Palermo

**Delibera  
Giunta  
Comunale n.  
192 del  
19/10/2017**

**IL SINDACO**

definisce le

**LINEE STRATEGICHE DI MANDATO**


dalle quali promanano

**OBIETTIVI STRATEGICI**


(di regola pluriennali)

**OBIETTIVI OPERATIVI**

(di regola annuali)



**L'art. 24 dello STATUTO degli organismi partecipati dal  
Comune di Palermo ed in regime in house providing  
prevede**




Comune di Palermo

*Gli enti locali soci esercitano sulle società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, anche nelle seguenti forme e modalità:*

- a) tramite l'approvazione della relazione previsionale annuale a piano industriale triennale da parte del C.C. che deve contenere le direzioni strategiche della società, i principali obiettivi economici e finanziari, le azioni che saranno intraprese per permettere il raggiungimento dei risultati attesi, le nuove iniziative, investimenti previsti e relativi impatti sulla performance aziendali;*
- b) .....*





Consorzio di Palermo








Università di Palermo





## PER LA REDAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

	rappresentazione della struttura organizzativa della società e conseguente articolazione della stessa per Centri di Responsabilità
	individuazione del Responsabile del centro di responsabilità (CdR) e delle funzioni ascritte ad ogni centro con conseguente mappatura delle competenze;
	le risorse finanziarie e strumentali assegnate a ciascun CdR unitamente alle risorse umane ed ai compiti alle stesse affidate;
	obiettivi specifici/operativi assegnati a ciascun CdR, avendo cura di indicare i correlati obiettivi strategici;
	gli indicatori per la misurazione/valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati monetari e non.